

Delibera n. 6868 del 08-10-1999 proposta da DELLAI

"Articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n.3.
Definizione di modalità e criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia e modalità di versamento alla Provincia dei corrispettivi relativi alle fatture emesse per il servizio fornito."

Il relatore comunica:

- l'articolo 31, comma 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36" (meglio conosciuta come legge Galli) ed ha operato una contestuale trasformazione della natura di detti canoni che, spostati dall'ambito tributario all'ambito patrimoniale, assumono pertanto, dalla stessa data, la piena natura commerciale con il conseguente obbligo di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, in quanto riferiti all'esercizio di attività d'impresa, con applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 10%;
- la notevole innovazione introdotta in campo nazionale ha imposto la conseguente rivisitazione della normativa provinciale che disciplina il servizio di depurazione ed ha altresì evidenziato la necessità di elaborare autonomi criteri di determinazione delle tariffe e di organizzazione funzionale dell'intero comparto dei servizi offerti;

- con l'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti il servizio di depurazione" si è di fatto recepito lo spirito della norma nazionale e sono state poste le premesse per orientare l'organizzazione dei servizi provinciali di depurazione secondo la nuova concezione che li fa rientrare in un'attività di impresa a tutti gli effetti, con le relative conseguenze in termini di riassetto gestionale ed assunzione di nuovi ed articolati adempimenti in carico alle strutture provinciali diversamente coinvolte nella gestione del servizio;
- è da rilevare, a margine, che non essendo ancora intervenuto il recepimento, nell'ordinamento provinciale, dei principi introdotti dalla menzionata legge "Galli", che configura una struttura integrata dei servizi idrici, rimangono comunque aperte alcune problematiche che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3/1999 riesce, solo in parte, a risolvere;
- va inoltre precisato che in seguito alla trasformazione da tributaria a patrimoniale della natura dei canoni di depurazione, vi è ora la possibilità per la Provincia di intervenire direttamente, con deliberazione della Giunta provinciale, nella determinazione dell'entità delle tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti sia da insediamenti civili che produttivi, rispettivamente applicabili agli utenti collegati al servizio fognario;
- un altro importante assunto introdotto dalla nuova disciplina riguarda l'inquadramento organizzativo del servizio di depurazione in una vera e propria

prestazione di servizi d'impresa da parte della Provincia che, sulla base della misurazione obiettiva dei volumi d'acqua conferiti ad ogni singolo depuratore, riaddebita ai Comuni i costi di trattamento applicando forfettariamente ai volumi d'acqua di competenza la tariffa prevista per gli insediamenti civili, costituenti la maggioranza delle utenze allacciate;

- tenuto conto che occorre dare attuazione al comma 5 dell'articolo 35 della citata legge provinciale n. 3/1999, secondo il quale la Giunta provinciale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, deve stabilire i criteri e le modalità per l'applicazione delle tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto, provenienti da insediamenti civili e produttivi, gestito dalla Provincia, avendo riguardo ai costi di esercizio e di investimento, nonché le modalità di versamento alla Provincia del corrispettivo dovuto dai Comuni alla Provincia per il servizio di depurazione, fatturato ai gestori nel rispetto delle leggi vigenti in materia tributaria, si tratta di dare soluzione a tre ordini di problematiche:

a) adozione dei criteri per la determinazione delle tariffe per la depurazione, applicabili in maniera differenziata agli scarichi civili e produttivi, avendo riguardo ai costi di esercizio e di investimento degli impianti di depurazione gestiti dalla Provincia;

b) modalità di versamento alla Provincia dei corrispettivi relativi al servizio di depurazione, definendo, in particolare:

- sistemi diversificati di versamento delle somme dovute al tesoriere provinciale;

- termini perentori entro i quali effettuare il versamento;
- periodicità di fatturazione;
- adempimenti organizzativi in carico alle strutture provinciali;
- individuazione delle strutture preposte alla tutela dell'entrata patrimoniale relativa alla depurazione ed alla fatturazione dei servizi resi;

c) riallineamento alle innovazioni introdotte di tutte le disposizioni provinciali vigenti emanate in materia di depurazione delle acque di scarico, in considerazione del fatto che la nuova impostazione tariffaria presuppone, anche se non prevede espressamente, di fornire indicazioni uniformi ai Comuni, circa le modalità per determinare la base imponibile ai fini dell'addebito agli utenti allacciati dei costi del servizio di depurazione delle acque di rifiuto sulla base della tariffa provinciale, tenendo presente che attualmente è costituita dall'80% dell'acqua prelevata, come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2456 del 14 marzo 1997.

- In relazione al precedente punto a), considerati gli orientamenti emersi in sede di riunione congiunta fra il Servizio entrate e credito, il Servizio opere igienico sanitarie, il Servizio finanza locale ed il Servizio organizzazione finanziaria, si propone che ai fini della determinazione annua della tariffa relativa al servizio di depurazione applicabile agli insediamenti civili vengano adottati i seguenti criteri:

1) Rilevazione dei costi di esercizio:

I costi di esercizio sono rilevati annualmente e sono costituiti dai costi complessivamente sostenuti dalla Provincia per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione nel periodo intercorrente fra il 1° settembre dell'anno precedente ed il 31 agosto dell'anno in corso alla data della rilevazione, derivando il dato contabile dalle fatture d'acquisto debitamente registrate, nel periodo considerato, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, detratti gli importi delle fatture emesse per i pretrattamenti e per il recupero degli eventuali costi inerenti al servizio di depurazione anticipati dalla Provincia. Le voci di costo, determinate come sopra, sono maggiorate ulteriormente considerando i costi risultanti, per lo stesso periodo, dalla gestione dell'impianto di compostaggio, detratti i recuperi realizzati. In sede di prima applicazione, si propone che per la determinazione della tariffa relativa all'anno 2000, sia adottato, quale voce di costo, l'importo utilizzato nella determinazione della tariffa relativa all'anno 1999;

2) Rilevazione delle quantità di acque reflue trattate dai depuratori provinciali:

Con riferimento allo stesso periodo annuale per il quale sono rilevati i costi di esercizio, sono acquisite le quantità di acque di rifiuto convogliate ai depuratori gestiti dalla Provincia e viene determinata la quantità d'acqua globalmente trattata. Per la determinazione della tariffa relativa all'anno 2000 è utilizzata la quantità d'acqua trattata nel

periodo intercorrente fra il 1° settembre 1998 ed il 31 agosto 1999;

- 3) Determinazione della quota di tariffa riferita ai costi di gestione:

La tariffa unitaria è data dal rapporto tra il costo annuale del servizio, determinato con i criteri di cui al precedente punto 1) ed il volume totale di acqua complessivamente trattata dai depuratori provinciali calcolata con i criteri di cui al precedente punto 2.

Per assicurare l'equilibrio complessivo del sistema, la tariffa ha le caratteristiche di tariffa media provinciale ed è applicabile su tutto il territorio della Provincia.

- 4) Determinazione quota di tariffa riferita ai costi di investimento:

Si calcolano le residue quote di ammortamento relative agli impianti provinciali che, rivalutate sulla base degli indici ISTAT, permetteranno di definire l'ammontare annuo complessivo degli ammortamenti. Tale importo, suddiviso per il volume di acqua trattata annualmente e moltiplicato per la percentuale di copertura definita annualmente dalla Giunta provinciale, consentirà di quantificare la quota unitaria di tariffa relativa ai costi annuali di investimento.

- Sempre con riferimento al precedente punto a), si propone che per la determinazione della tariffa relativa al servizio di depurazione applicabile agli insediamenti produttivi vengano adottati i medesimi criteri

sostanziali previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995, come modificata dalla deliberazione n. 9586 del 29 agosto 1997, salva la necessità di rapportare la tariffa anche alla quota di costi di investimento determinata annualmente.

- In relazione al precedente punto b), si propone:

1) Versamento somme spettanti alla Provincia:

il versamento alla Provincia dei corrispettivi ad essa spettanti per il servizio di depurazione, si ritiene possa avvenire direttamente o con modalità che prevedono l'utilizzo di sistemi diversificati, anche mediante il ricorso al sistema bancario e a strumenti elettronici e informatici. Potrà essere favorito il ricorso alla fatturazione automatizzata con contemporanea emissione di bollettini di conto corrente postale premarcati intestati al debitore o mediante ordini di bonifico premarcati che il debitore dovrà presentare alla scadenza alla propria banca per il successivo accredito, a valuta fissa, sul conto di tesoreria della Provincia. Sulle somme non versate o versate tardivamente, saranno applicabili gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

2) Fatturazione da parte della Provincia:

Si propone che alla fatturazione dei corrispettivi dovuti alla Provincia per il servizio di depurazione provveda il Servizio competente in materia di opere igienico sanitarie.

Si ritiene che le fatture possano essere emesse con

le seguenti periodicità, ponendo il pagamento a scadenza entro i 45 giorni successivi alla data di emissione fattura:

- con frequenza annuale, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, se relative a Comuni che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, contano una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- con frequenza trimestrale, con fatture emesse rispettivamente nell'anno di riferimento, entro il 15 maggio per il periodo gennaio-marzo, entro il 15 agosto per il periodo aprile - giugno, entro il 15 novembre per il periodo luglio - settembre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento per il periodo ottobre - dicembre, se relative a Comuni in cui il dato di popolazione sia pari o superiore ai 10.000 abitanti.

In sede di prima applicazione, per motivi oggettivi di organizzazione interna, si propone che la fatturazione relativa all'anno 1999 sia effettuata entro il 28 febbraio 2000.

- In relazione al precedente punto c), si propone:

1) Riallineamento normativa provinciale:

- in attesa dell'adozione di una disciplina organica dell'intero comparto riguardante i servizi idrici, si rendono necessari alcuni interventi di adeguamento delle disposizioni emanate in materia dalla Giunta provinciale con provvedimenti amministrativi attuativi di leggi provinciali, ora

abrogate dall'articolo 35, comma 7, della citata legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- visti i provvedimenti normativi ed amministrativi richiamati in premessa;
- udita la relazione e valutate attentamente le soluzioni proposte;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di stabilire che, a decorrere dall'anno 2000, la tariffa per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili gestito dalla Provincia, è adottata, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento, applicando i criteri e le modalità di elaborazione descritte nella "tabella A" che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che per la determinazione della tariffa relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi gestito

dalla Provincia continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di elaborazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995, come modificata dalla deliberazione n. 9586 del 29 agosto 1997;

- 3) di disporre che i versamenti delle somme spettanti alla Provincia quali corrispettivi per il servizio di depurazione debbano essere effettuati, entro i quarantacinque giorni successivi alla data di emissione della fattura, a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere capofila della Provincia autonoma di Trento, CA.RI.T.RO. S.p.A. ovvero, in alternativa, mediante versamento diretto o bonifico bancario, a valuta fissa, a favore del conto corrente n. 400 intestato al Tesoriere capofila della Provincia presso CA.RI.T.RO. S.p.A. - sede di Trento - via Galilei, 1 - ABI cod. 6330 - CAB cod. 01800;
- 4) di stabilire che sulle somme non versate, o versate tardivamente rispetto alla scadenza richiamata al punto 3, sono applicabili gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- 5) di disporre che alla fatturazione dei corrispettivi dovuti alla Provincia per il servizio di depurazione provvede il Servizio competente in materia di opere igienico sanitarie;
- 6) di stabilire che le fatture della Provincia, riguardanti il servizio di depurazione, sono emesse con le seguenti periodicità:

- a) con frequenza annuale, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, se relative a Comuni che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, contano una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - b) con frequenza trimestrale, con fatture emesse rispettivamente nell'anno di riferimento, entro il 15 maggio per il periodo gennaio-marzo, entro il 15 agosto per il periodo aprile - giugno, entro il 15 novembre per il periodo luglio - settembre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento per il periodo ottobre - dicembre, se relative a Comuni in cui il dato di popolazione sia pari o superiore ai 10.000 abitanti;
 - c) in una o più soluzioni e comunque entro il 28 febbraio 2000, in via transitoria, se le fatture si riferiscono ai servizi resi nell'anno 1999;
- 7) di stabilire che i titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi ed aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, ai Comuni nel cui territorio insistono gli insediamenti, la denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente, secondo le vigenti modalità e le prescrizioni dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995, come modificata dalla deliberazione n. 9586 del 29 agosto 1997;
- 8) di dare atto che i Comuni, a fronte dei nuovi criteri di determinazione delle tariffe e della nuova

classificazione dei canoni di depurazione quali corrispettivi per la prestazione di servizi d'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2000 addebitano i medesimi agli utenti determinando i volumi di acqua di scarico provenienti da insediamenti civili in misura pari ai volumi di acqua prelevata;

9) di dare atto che la tariffa relativa al servizio di depurazione è applicabile agli utenti del servizio di fognatura, quando sul territorio comunale sia in funzione un impianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili;

10) di dare atto che debbono ritenersi abrogate le precedenti disposizioni in materia di canoni di depurazione adottate con provvedimenti della Giunta provinciale che risultano incompatibili o in contrasto con la presente deliberazione;

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

- - - - -

TABELLA A

CANONE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI GESTITO DALLA PROVINCIA

T A R I F F A

La tariffa consiste nel corrispettivo unitario del servizio di depurazione e di collettamento principale reso dalla Provincia.

Fasi operative per la determinazione della tariffa:

1) Rilevazione dei costi di esercizio:

I costi di esercizio sono rilevati annualmente e sono costituiti dai costi complessivamente sostenuti dalla Provincia per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione nel periodo intercorrente fra il 1° settembre dell'anno precedente ed il 31 agosto dell'anno in corso alla data della rilevazione, derivando il dato contabile dalle fatture d'acquisto debitamente registrate, nel periodo considerato, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, detratti gli importi delle fatture emesse per i pretrattamenti e per il recupero degli eventuali costi inerenti al servizio di depurazione anticipati dalla Provincia. Le voci di costo, determinate come sopra, sono maggiorate ulteriormente dei costi risultanti, per lo stesso periodo, dalla gestione dell'impianto di compostaggio, detratti i recuperi realizzati. Per la determinazione della tariffa relativa all'anno 2000 è adottato, quale voce di costo, l'importo utilizzato nella determinazione della tariffa relativa all'anno 1999.

DATO A

2) Rilevazione delle quantità di acque reflue trattate dai depuratori provinciali:

Con riferimento allo stesso periodo annuale per il quale

sono rilevati i costi di esercizio, sono acquisite le quantità di acque di rifiuto convogliate ai depuratori gestiti dalla Provincia e viene determinata la quantità d'acqua globalmente trattata. Per la determinazione della tariffa relativa all'anno 2000 è utilizzata la quantità d'acqua trattata nel periodo intercorrente fra il 1° settembre 1998 ed il 31 agosto 1999;

DATO B

- 3) Determinazione della quota di tariffa riferita ai costi di esercizio:

La tariffa unitaria è data dal rapporto tra il costo annuale del servizio, determinato con i criteri di cui al precedente punto 1) ed il volume totale di acqua complessivamente trattata dai depuratori provinciali calcolata con i criteri di cui al precedente punto 2.

Per assicurare l'equilibrio complessivo del sistema, la tariffa ha le caratteristiche di tariffa media provinciale ed è applicabile su tutto il territorio della Provincia.

- 4) Determinazione quota di tariffa riferita ai costi di investimento:

Si calcolano le residue quote di ammortamento relative agli impianti provinciali, compreso il centro di compostaggio, che, rivalutate nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce la tariffa, permetteranno di definire l'ammontare annuo complessivo degli ammortamenti.

DATO C

Una quota percentuale di tale importo, suddivisa per il volume di acqua trattata annualmente, consentirà di quantificare la quota unitaria di tariffa relativa ai costi annuali di investimento.

5) Formazione della tariffa:

La tariffa di depurazione deve coprire integralmente i costi di esercizio, mentre l'entità della quota percentuale a copertura dei costi di investimento è stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione adottata ai sensi del comma 1, dell'articolo 35, della legge provinciale 27 agosto 1999, n.3.

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER
INSEDIAMENTI CIVILI:

TARIFFA

depurazione = DATO A + QUOTA % DATO C

DATO B